



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

### Segretariato regionale per la Puglia

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** l'art. 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D. Lgs 26/3/2008, n.62, di seguito denominato Codice);

**VISTO** il Decreto Dirigenziale 06.02.2004, come modificato dal D.D. del 28.02.2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29/8/2014 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il D.D.G. del 9/3/2015 del Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, con cui è stato conferito alla dr.ssa Eugenia VANTAGGIATO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;

**VISTA** la nota con la quale la REP, ha chiesto, la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'immobile appresso descritto;

**VISTO** il parere positivo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. 4104 del 29.03.2019;

Ritenuto che l'immobile

Denominato	Chiesa di Santa Maria dei sette Dolori
Regione	PUGLIA
Provincia di	BARI
Comune di	POGGIORSINI
Località	Piazza Addolorata, 1

distinto in catasto al Foglio 19 p.lla B (CF) corrispondente al fg. 19 p.lla 399 sullo stralcio mappale catasto terreni, come dall'allegata planimetria catastale, presenta l'interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

**VISTO** il parere positivo reso dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Puglia riunitasi il 30.05.2019, ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29.8.2014;

Il Segretariato regionale

#### DECRETA

l'immobile denominato "Chiesa di Santa Maria dei sette Dolori", sito in Poggiorsini (BA), distinto in catasto al fg. 19 p.lla B (CF) corrispondente al fg. 19 p.lla 399 sullo stralcio mappale catasto terreni, di proprietà della



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## Segretariato regionale per la Puglia

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PUGLIA

Parrocchia Maria SS. Addolorata – Poggiorsini, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato, ai sensi dell'art. 15 del succitato Decreto Legislativo, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dal Segretario regionale per la Puglia.

A cura della competente Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari il provvedimento verrà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - ROMA- ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bari, li

IL SEGRETARIO REGIONALE  
DIRIGENTE  
(Dott.ssa Eugenia VANTAGGIATO)